

R.G. Es. Mob. 

Il GE

A scioglimento della riserva.

Letti gli atti ed i documenti di causa,

letta la opposizione svolta dal debitore,

atteso che la eccezione di carenza di prova della titolarita' del credito non appare sfornita di fondamento in quanto:

la cessione del credito, avuto riguardo al fatto che è stipulata tra soggetti societari, uno dei quali un istituto bancario, che riguarda la sorte di molteplici rapporti giuridici, che le vicende correlate alla cessione sono oggetto di una disciplina ad hoc, ovvero la L. 130/1999, e di specifiche forme di pubblicità, non può essere (stipulata) prova che per forma scritta, essendo del tutto inverosimile la ipotesi di una stipulazione orale o per facta concludentia, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale e del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c. 2 C.c;

il documento prodotto, costituito da una dichiarazione unilaterale di cessione avente data posteriore alla proposizione della opposizione, non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione (Trib. Milano 16.9.2021; vedi anche Trib. Brescia 21.12.2022; T. Milano 30.4.24, C.d.A. Bologna 7.5.24),

sospende la esecuzione;

dichiara tenuta e condanna la opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese della fase che liquida in euro  per compensi oltre accessori di legge;

assegna termine di giorni 30 per la instaurazione della causa di merito.

Si comunichi

Ferrara, 16/10/2024

Il GE

Anna Ghedini

